

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE IN TRE LOTTI
DI SEGNALETICA DI PRIMA ISTITUZIONE NEL TERRITORIO DI ROMA
CAPITALE. CIG Lotto 1: 84506110CF - CIG Lotto 2: 845064198E - CIG
Lotto 3: 8450677744 - CUP: J87H19004980004 CUP: J87H19003930005 -
CUI: L10735431008202000002**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in *house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale (di seguito brevemente indicata come RSM), con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene, in qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

dall'altra parte, l'Operatore economico _____ con sede in _____, Codice Fiscalee Partita IVA n., risultato aggiudicatario della gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro in tre lotti finalizzato all'esecuzione di segnaletica di prima istituzione nel territorio di Roma Capitale, di cui alla Lettera di invito prot. n. ___ del ___, come da Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 27 del 07/10/2020, di seguito brevemente indicato come Appaltatore, per il quale interviene il Sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue

Premesse

a) con Lettera di invito prot. n. _____ del ___, RSM ha indetto una Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.

mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) e dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120 -, per l'affidamento dei lavori in epigrafe, autorizzata con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. 27 del 07/10/2020;

- b) l'aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
- c) l'aggiudicazione, disposta con Provvedimento dell'Amministratore Delegato n. ... del, è efficace attesa la verifica, tramite sistema AVCPASS, del possesso dei requisiti dichiarato dall'Operatore economico in sede di gara;
- d) conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del contratto di appalto;
- e) il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'ing. Alessandro Fuschiotto (di seguito brevemente RPE).

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, il Lotto n. _____ relativo all'Accordo Quadro finalizzato all'esecuzione di segnaletica di prima istituzione nel territorio di Roma Capitale, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto ed

allegati ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del presentata in sede di gara.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 L'Accordo Quadro viene dato a misura, per un importo complessivo di € 865.000,00, così composto:

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| Importo dei lavori | € 819.501,00 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 45.499,00 |

Il ribasso quotato in offerta dall'Appaltatore si applicherà, per i singoli stipulandi contratti applicativi, sulle voci di cui al citato Elenco Prezzi, posto a base di gara.

3.2. L'importo sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.

ART. 4 - CONTRATTI APPLICATIVI

Alla stipulazione dell'Accordo Quadro seguirà la sottoscrizione di contratti applicativi, secondo quanto indicato al paragrafo 1 del Capitolato Speciale.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro avrà durata di 3 anni, decorrenti dalla data di stipulazione.

ART. 6 - AVVIO DELLE ATTIVITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

6.1 RSM si impegna a stipulare il primo contratto applicativo entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro; orientativamente l'importo del primo contratto applicativo per ciascun lotto sarà di € 40.000,00 oltre IVA.

6.2 I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati secondo quanto indicando negli stipulandi contratti applicativi ed in ottemperanza delle prescrizioni di cui al paragrafo 11 del Capitolato Speciale.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

6.4 Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascerà il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

ART. 7 - SOSPENSIONI DEI LAVORI

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili.

7.1 La sospensione potrà essere disposta anche dal RPE per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, lo stesso dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed è assoggettato a tutti gli oneri e obblighi statuiti al paragrafo 13 del Capitolato Speciale.

ART. 9 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto da normativa vigente, i cartelli in cui devono essere riportate le informazioni relative all'appalto/Accordo Quadro le cui prestazioni debbano essere eseguite; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice,

devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART. 10 - SICUREZZA E COORDINAMENTO

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 16 del Capitolato Speciale.

ART. 11 - COLLAUDO

RSM, entro trenta giorni dalla data di firma del contratto applicativo, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione di ciascun contratto applicativo.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente, nonché le disposizioni dell'art. 102 del Codice.

11.1 Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia al paragrafo 19 del Capitolato Speciale.

ART. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le opere eseguite saranno oggetto di contabilizzazione secondo quanto disciplinato al paragrafo 9 del Capitolato Speciale.

12.1 Come previsto al paragrafo 8 del Capitolato Speciale, sul valore stimato di ogni singolo contratto applicativo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% spettante all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

12.2 RSM, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'ammontare minimo pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), secondo quanto espressamente previsto al paragrafo 8 del Capitolato Speciale.

12.3 Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di RSM del Certificato di Regolare Esecuzione, previo Documento Unico di Regolarità Contributiva.

12.4 L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore su richiesta del RPE entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

12.5 I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva, RSM tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente, per il successivo versamento agli enti assicurativi.

12.6 RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge mediante bonifico presso la Banca Ag., codice IBAN: sul quale è abilitato ad operare il Sig., nato a C.F.: a 60 giorni fine mese data fattura, fatto salvo quanto statuito al successivo 12.8.

12.7 Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

12.8 L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

12.9 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di Euro (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice. La garanzia definitiva sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice, citato.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta e regolare esecuzione dell'appalto.

Inoltre, è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

14.1 L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare e consegnare al Direttore Lavori, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da RSM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore ad € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

14.2 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa

derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

14.3 Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

14.4 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda al paragrafo **17** del Capitolato Speciale.

ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la

piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dagli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

15.1 Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

15.2 Antimafia

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, si rinvia al paragrafo 13 del Capitolato Speciale, che qui si intende integralmente riportato.

ART. 16 - PENALITA'

Per ciascun contratto applicativo, in caso di mancato rispetto del termine stabilito di inizio e fine dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 0,05% (zerovirgolazerocinque percento) del relativo importo, innalzato al 0,07% (zerovirgolazeroseppe percento) per le aree di sosta personalizzate per disabili.

Per la tardiva comunicazione di avvenuta ultimazione lavori verrà applicata, per ciascun contratto applicativo una penale del 0,05% (zerovirgolazerocinque percento) dell'importo netto del relativo contratto.

16.1. Violazioni dei requisiti di accettazione

La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche relative alle specifiche dei materiali darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, sarà di € 100,00 (euro cento/00), mantenendo salvo l'obbligo per l'appaltatore di sostituire i materiali forniti con materiali conformi.

16.2. Mancata osservanza delle disposizioni della Direzione Lavori

La mancata osservanza delle disposizioni della Direzione Lavori darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, sarà di € 100,00 (euro cento/00).

Raggiunto l'importo complessivo delle penali applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, RSM avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Certificato di Regolare Esecuzione e, in mancanza, mediante incameramento della cauzione definitiva.

ART. 17 - RISOLUZIONE

17.1 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 21 del Capitolato Speciale, costituiscono motivo di risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ex art. 1456 Codice Civile le fattispecie di seguito previste:

- il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente art. 10;
- una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 20;
- una o più violazioni del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 21;
- il subappalto non autorizzato ovvero la revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
- l'informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore.

17.2 La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà l'incameramento da parte di RSM del deposito cauzionale prestato dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 18 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile dei lavori eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido

con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 15.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 12.9.

ART. 19 - RECESSO

RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 3.1 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

ART. 20 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

20.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 21 - GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di RSM dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme

di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il Patto di Integrità di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 - allegato n. 6) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, costituisce parte integrante del contratto.

21.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

21.2 In caso di violazione, RSM procederà alla risoluzione del presente contratto.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati personali in accordo al regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui

dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della RSM.

ART. 23 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Lettera di invito prot. n. 0041515 del 21.09.2020, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 24 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 25 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma servizi per la mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(Stefano Brinchi)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.